

Causa C-14/04

Abdelkader Dellas e altri

contro

**Premier ministre e Ministre des Affaires sociales,
du Travail et de la Solidarité**

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d'État (Francia)]

«Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Nozione di “orario di lavoro” — Portata — Normativa nazionale che prevede, segnatamente per la durata massima settimanale del lavoro, un limite massimo più favorevole per il lavoratore — Determinazione della durata di lavoro in taluni centri sociali — Servizio di guardia che implica la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro — Periodi di inattività del lavoratore nell'ambito di tale servizio — Meccanismo nazionale di computazione differenziata delle ore di presenza in funzione dell'intensità dell'attività»

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 12
luglio 2005 I - 10256
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° dicembre 2005 I - 10279

Massime della sentenza

1. *Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Orario di lavoro — Nozione — Lavoratori di taluni centri sociali e medico-sociali — Normativa nazionale che prevede un sistema di equivalenza con un meccanismo di ponderazione per i periodi di inattività — Inammissibilità*
(Direttiva del Consiglio 93/104)
2. *Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — Disposizioni nazionali più favorevoli — Limiti o massimali da prendere in considerazione per verificare la conformità con la direttiva*
(Direttiva del Consiglio 93/104, art. 15)

1. La direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che, per quanto attiene ai servizi di guardia effettuati dai lavoratori di taluni centri sociali e medico-sociali secondo il regime della presenza fisica sul luogo stesso di lavoro, prevede, ai fini del computo dell'orario di lavoro effettivo, un sistema di equivalenza consistente nell'applicare un meccanismo di ponderazione con coefficienti forfettari per tener conto dell'esistenza di periodi di inattività durante i servizi di guardia, qualora il rispetto integrale delle prescrizioni minime stabilite dalla direttiva stessa ai fini di un'efficace tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori non sia garantito.

Infatti, la qualificazione come orario di lavoro ai sensi della direttiva 93/104 dei periodi di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro non può dipendere dall'intensità dell'attività del lavoratore, bensì dipende unicamente dall'obbligo di quest'ultimo di tenersi a disposizione del proprio datore di lavoro.

(v. punti 58, 63 e dispositivo)

2. L'art. 15 della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, consente espressamente l'applicazione o l'introduzione di disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Ora, nell'ipotesi in cui la normativa nazionale preveda, segnatamente ai fini della durata massima del lavoro settimanale, un tetto più favore-

vole ai lavoratori, i limiti massimi o tetti pertinenti nella verifica dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla detta direttiva sono esclusivamente quelli previsti nella direttiva medesima.

(v. punti 51, 63 e dispositivo)